

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4760 del 16/10/2019
Oggetto	D.lgs. n. 152/2006 Parte IV e V - L. 13/2015. Ditta: PETROLTECNICA S.p.A. - CORIANO. Autorizzazione unica ex art. 208 - comma 15 - del D.lgs. n. 152/2006 alla gestione di un impianto mobile denominato MOBPTT011 - finalizzato al recupero (R12/R5) e allo smaltimento (D13/D9) di rifiuti urbani, speciali pericolosi e speciali non pericolosi, mediante SOIL WASHING, VAGLIATURA e TRITURAZIONE A SECCO/DEFERRIZZAZIONE, e autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4908 del 16/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sedici OTTOBRE 2019 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006 Parte IV e V - L. 13/2015. Ditta: PETROLTECNICA S.p.A. - CORIANO. Autorizzazione Unica ex art. 208 - comma 15 - del D.lgs. n. 152/2006 alla gestione di un impianto mobile denominato MOBPTT011 - finalizzato al recupero (R12/R5) e allo smaltimento (D13/D9) di rifiuti urbani, speciali pericolosi e speciali non pericolosi, mediante SOIL WASHING, VAGLIATURA e TRITURAZIONE A SECCO/DEFERRIZZAZIONE, e autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- l'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- la Decisione di Esecuzione UE 2018/1147, in merito alle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti;
- la Del. G.R. n. 1991/2003, la quale stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;

VISTI

- la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni”;
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico, vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e

gestione del demanio idrico;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

VISTA l'istanza, presentata dalla ditta PETROLTECNICA S.p.A., ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D.lgs. n. 152/2006, in data 18.07.2018 e integrata il 03.12.2018, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla gestione di un impianto mobile denominato MOBPTT011, finalizzato al recupero (R12/R5) e allo smaltimento (D13/D9) – mediante SOIL WASHING e VAGLIATURA, TRITURAZIONE A SECCO/DEFERRIZZAZIONE di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, provenienti principalmente da: demolizioni civili, bonifica di suoli e dismissione di aree industriali, pulizia di porti, canali e corsi d'acqua, realizzazione di perforazioni di pozzi di prospezione mineraria o pozzi per acque dolci, bonifica di falde inquinate, trattamento di reflui industriali;

VISTO altresì che:

- l'impianto in esame è costituito da due linee di trattamento:
 - SOIL WASHING (R5, R12, D13, D9) - *sezione principale* - trattamento di rifiuti costituiti da manufatti di origine antropica, ceneri, roccia, frammenti di minerali, argilla, silice colloidale, ecc., contenenti o contaminati da inquinanti sia di origine organica che inorganica e che consiste in una serie di operazioni consecutive di lavaggio e selezione a umido, recupero e trattamento sabbie, trattamento chimico-fisico reflui e disidratazione fanghi, mediante lavatrice a botte, vibrovaglio e coclea lavatrice;
 - VAGLIATURA TRITURAZIONE A SECCO/DEFERRIZZAZIONE (R5, R12, D13) - *sezione accessoria* - trattamento di rifiuti costituiti da manufatti di origine antropica, eventualmente caratterizzati da presenza di corpi estranei all'interno di matrici omogenee e che consiste nella vagliatura per la separazione delle frazioni più grossolane o indesiderate e nel trattamento meccanico di riduzione volumetrica con trituratore a dischi, con separatore magnetico a nastro per l'eventuale successiva asportazione delle frazioni metalliche ferrose;

CONSIDERATO che la gestione dell'impianto suddetto comporta la produzione di emissioni diffuse ascrivibile alle polveri associate alla movimentazione/trattamento dei rifiuti e dei materiali polverulenti, soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art 269 del D.Lgs. n. 152/2006, che, nel corso delle specifiche campagne comunicate ex art. 208 c. 15 del D.lgs. n. 152/2006, possono essere sottoposte a specifiche ulteriori prescrizioni da parte dell'autorità competente;

CONSIDERATO, inoltre, che dalla linea di trattamento SOIL WASHING deriva la produzione di reflui che nel corso delle specifiche campagne ex art. 208 c. 15 del D.lgs. n. 152/2006, verranno gestiti come rifiuti prodotti o in alternativa quale scarico idrico, da autorizzare nell'ambito dello specifico intervento dall'autorità competente;

PRESO ATTO, che il progetto del quale si richiede l'approvazione è costituito dai seguenti elaborati progettuali:

elaborato	data
Allegato 1 - Relazione Tecnica descrittiva dell'impianto, con i seguenti allegati: ● Allegato 1 - Relazione Tecnica <i>Schede tecniche</i> ● Allegato 2 - Relazione Tecnica <i>Schema a blocchi dell'impianto</i> ● Allegato 3 - Relazione Tecnica <i>Layout impianto</i> ● Allegato 5 - Relazione Tecnica <i>Scheda tecnica informativa T- trattamento</i>	02/07/2018
Nota integrativa PGRN/2019/10545 del 07.11.2018	07/11/2018
● Allegato 4 – RT <i>Matrice trattamenti CER MOBPTT011_Rev2</i>	21/05/2019

RILEVATO che il Ministero dell'Ambiente, con nota del 14.12.2000 prot. 4903/VIA, ha precisato, in merito all'applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti di impianti mobili, che tale procedura non è applicabile nell'ambito dell'autorizzazione all'impianto stesso "in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato" e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi nell'ambito della VIA nella procedura di comunicazione alla Regione almeno 60 gg prima dell'inizio della campagna di recupero;

VISTO che, con nota PGRN/2018/7499 del 01.08.2018, il responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n. 19 del 06.09.2018 e che nel verbale della seduta, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente Provvedimento, quale allegato "A", sono indicati i soggetti invitati e quelli che hanno preso parte ai lavori;

DATO ATTO che, nell'adunanza collegiale del 06.09.2018, la Conferenza, valutati gli elaborati relativi al progetto, ha espresso parere positivo, con prescrizioni ritenute opportune da ARPAE, alla richiesta in esame ed al contempo ha richiesto l'inoltro di documentazione integrativa, demandandone la relativa valutazione al SAC;

VISTO che l'integrazione richiesta dalla Conferenza è stata fatta pervenire dall'interessato il 07.11.2018 e che è stata valutata positivamente dal SAC;

VISTO l'art. 184 ter. c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 - così come modificato con D.L. n. 32 del 18.04.2019, convertito in legge con L. n. 55 del 14.06.2019 - il quale stabilisce che, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, nelle more dell'adozione dei decreti di cui al c. 2 dello stesso articolo, le autorizzazioni ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 sono concesse sulla base dei criteri indicati al Decreto 5 febbraio 1998, al Regolamento di cui al Decreto 12 giugno 2002, n. 161, e al Regolamento di cui al Decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività;

ACQUISITA agli atti la nota integrativa fatta pervenire il 21.05.2019, a seguito delle modifiche normative introdotte dal D.L. 32/2019 all'art. 184 ter, con la quale l'interessato ha escluso dall'istanza alcune tipologie di rifiuto da sottoporre all'attività di recupero;

ACQUISITA agli atti la nota PG/2019/103281 del 01.07.2019, con la quale il Servizio Territoriale di ARPAE ha formulato la propria relazione tecnica favorevole con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RITENUTO che le specifiche della campagna, comprensive della caratterizzazione dei rifiuti da trattare, evidenzino in particolare le sostanze o i preparati di cui all'art. 272, c. 4 del D.lgs.152/06 ss.mm. e siano trasmesse all'Amministrazione competente per il luogo in cui si svolgono le singole campagne, affinché questa possa stabilire le conseguenti ulteriori prescrizioni in ordine alle emissioni in atmosfera;

VISTA la pubblicazione sul sito web della Prefettura di Rimini concernente l'iscrizione, con annotazione di "aggiornamento in corso (17.09.2018)", della ditta PETROLTECNICA S.p.A. nell'elenco della Prefettura stessa, istituito ai sensi della L. n.190/2012 e del DPCM del 18.04.2013 e ss.mm. (White List), attestante alla data del 24.09.2019, l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs. n.159/2011;

VISTO che le specifiche campagne di attività, esercitate mediante impianto mobile, sono assoggettate, ai sensi dell'art 208 comma 15 del D.lgs. 152/52006, alla comunicazione, sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto per lo svolgimento delle stesse;

DATO ATTO che l'impianto mobile, ai sensi dell'art. 212 c.5 del D.lgs. 152/2006, è soggetto all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 9 - *bonifica di siti* (in caso di

bonifica di siti inquinati);

DATO ATTO che la ditta richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori pari a 341,70 €;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

SENTITO il Responsabile dell'Unità Inquinamento idrico ed atmosferico Ing. Giovanni Paganelli;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

VISTE:

- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106 del 27/11/2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Det. dirigenziale n. 124/2016, concernente l'assetto organizzativo del SAC di Rimini, a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con Det. Dir. Gen. n. 99/2015;
- le Det. dirigenziali n. 199/2016 e n. 24/2017, concernenti la nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 all'interno del SAC di Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Fabio Rizzuto, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE - Rimini;

DISPONE

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 - comma 15 del D.lgs. n. 152/2006, con le limitazioni e prescrizioni di cui ai punti successivi, la ditta PETROLTECNICA SPA, avente sede legale in Comune di CORIANO - VIA ROVERETA, 32, a gestire l'impianto mobile denominato MOBPTT011, finalizzato al recupero (R12/R5) e allo smaltimento (D13/D9) di rifiuti urbani,

rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi - mediante SOIL WASHING, VAGLIATURA, TRITURAZIONE A SECCO/DEFERRIZZAZIONE, con autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse, ai sensi dell'art 269 del D.Lgs. n. 152/2006, nel presupposto ed a condizione che la ditta PETROLTECNICA SPA operi nel rispetto e con l'osservanza dei principi generali di cui all'art. 178 del D.lgs. 152/2006;

2. di dare atto che il mezzo mobile denominato MOBPTT011 è costituito da due sezioni e da alcuni elementi ausiliari/controllo:

Sezione 1 Accessoria	VAGLIATURA, TRITURAZIONE A SECCO/DEFERRIZZAZIONE costituita dagli elementi di cui al successivo punto 3 dispositivo, dalla lett. a. alla lett. f.
Sezione 2 Principale	SOIL WASHING costituita dagli elementi di cui al successivo punto 3 dispositivo, dalla lett. g. alla lett. hh.

3. di dare atto che le due sezioni sono nel complesso costituite dall'assemblaggio dei componenti di seguito elencati:

SEZIONE VAGLIATURA, TRITURAZIONE A SECCO E DEFERRIZZAZIONE

- a. tramoggia metallica di carico
- b. alimentatore a piastre
- c. trituratore a dischi
- d. separatore magnetico a nastro
- e. nastri trasportatori
- f. unità di potenza e quadro elettrico di comando gruppo vagliatura/triturazione

SEZIONE SOIL WASHING

2.1- lavaggio a umido

- g. lavatrice a botte
- h. vibrovaglio solidi estranei per organico
- i. coclea lavatrice

2.2- recupero e trattamento sabbie

- j. idrociclone primario
- k. cella di attrizione sabbia
- l. idrociclone secondario
- m. vibrovaglio asciugatore

- n. nastri trasportatori
- o. quadro elettrico di comando

2.3- trattamento chimico-fisico reflui

- p. pompa di rilancio P1
- q. sedimentatore circolare
- r. pompa estrazione fanghi
- s. vasca raccolta oli
- t. skid vasche VA1, VA2
- u. stazione di stoccaggio e dosaggio acido cloridrico (S1, P3, P6)
- v. stazione di preparazione, maturazione e dosaggio polielettrolita (S3, P5)
- w. stazione di preparazione e dosaggio latte di calce (VA3, P4)
- x. stazione di preparazione e dosaggio cloruro ferrico e solfato di alluminio (S2, P2)
- y. sedimentatori lamellari statici (SD1, SD2)
- z. pompe fanghi (P7, P8)
- aa. ispessitore IS1
- bb. serbatoi raccolta acque chiarificate (VA6, VA7)
- cc. serbatoi raccolta acque chiarificate (VA6, VA7)
- dd. serbatoio raccolta fanghi (VA4)
- ee. impianto di filtrazione

2.4-disidratazione fanghi

- ff. skid decanter DIS1
- gg. vasca di accumulo acque chiarificate (VA5)
- hh. pompa rilancio acque chiarificate (P11)

4. di stabilire che, una volta realizzato l'impianto, dovrà essere eseguito un collaudo, da effettuarsi a cura di apposita commissione nominata dal richiedente l'approvazione del progetto; la commissione dovrà essere composta almeno dalle seguenti figure professionali iscritte all'Albo:
 - un ingegnere;
 - un medico igienista;
5. di vincolare l'efficacia del presente atto all'**esito positivo del collaudo** di cui al punto precedente ed al possesso del **certificato di marcatura CE**. La relazione di collaudo ed il certificato di marcatura CE dovranno essere trasmessi, preventivamente alla messa in esercizio dell'impianto autorizzato, ad ARPAE ed al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL;

6. di stabilire che l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio è sospesa fino alla data di trasmissione ad ARPAE, della **garanzia finanziaria**, da prestarsi con le modalità previste al successivo punto 7; conseguentemente, l'attività non potrà essere svolta fino al verificarsi di tale condizione;
7. che la garanzia finanziaria, di cui alla Del. G.R. n. 1991/2003, dovrà essere prestata a favore di ARPAE Emilia-Romagna, preventivamente all'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, per un importo complessivo pari a € 500.000,00 e dovrà avere durata fino ai 2 anni successivi alla scadenza dell'autorizzazione;
8. di stabilire che la ditta, nell'ambito di ogni campagna di attività, proceda alla caratterizzazione dei rifiuti da trattare, evidenziando in particolare sostanze o preparati di cui all'art. 272, c. 4 del D.lgs.152/06 ss.mm.; tale caratterizzazione dovrà essere trasmessa all'Amministrazione competente per il luogo in cui si svolgono le singole campagne, affinché questa possa stabilire le conseguenti ulteriori prescrizioni in ordine alle emissioni in atmosfera;
9. di stabilire che le operazioni ed i rifiuti ammessi sono unicamente quelli identificati nell'**Allegato B "OPERAZIONI E RIFIUTI AMMESSI"**, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento fermo restando che, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, per i rifiuti presenti nel sopracitato Allegato B, ammessi all'operazione R5, la cessazione della qualifica di rifiuto si realizza esclusivamente in piena conformità ai criteri indicati al Decreto 5 febbraio 1998, al Regolamento di cui al Decreto 12 giugno 2002, n. 161, e al Regolamento di cui al Decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività;
10. di stabilire che, limitatamente ai rifiuti urbani e/o speciali assimilati, non soggetti a recupero, gli stessi possono essere gestiti dall'impianto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 198 del D.lgs. n. 152/2006;
11. di stabilire che la sezione di SOIL WASHING, in quanto sezione principale dell'impianto, possa operare anche autonomamente, mentre l'utilizzo della sezione di VAGLIATURA, TRITURAZIONE A SECCO/DEFERRIZZAZIONE, in quanto accessoria, è subordinato all'esercizio del trattamento di SOIL WASHING;
12. che l'impianto, fermo restando quanto stabilito al punto precedente e il limite massimo per ciascuna sezione, possa trattare un quantitativo complessivo di rifiuti fino ad un massimo di **240.000 t/a**:

SEZIONI DELL'IMPIANTO	Potenzialità annua (Tonn/a)
MOBPTT011 - SOIL WASHING	240.000 t/a
MOBPTT011 – vagliatura, triturazione a secco/deferriizzazione	240.000 t/a

13. di dare atto che il progetto, che si approva con il presente Provvedimento, è costituito dai seguenti elaborati, depositati agli atti di ARPAE – SAC di Rimini, approvati dalla Conferenza di Servizi e successivamente integrati dalla ditta:

elaborato	data
Allegato 1 - Relazione Tecnica descrittiva dell'impianto, con i seguenti allegati: ● Allegato 1 - Relazione Tecnica <i>Schede tecniche</i> ● Allegato 2 - Relazione Tecnica <i>Schema a blocchi dell'impianto</i> ● Allegato 3 - Relazione Tecnica <i>Layout impianto</i> ● Allegato 5 - Relazione Tecnica <i>Scheda tecnica informativa T- trattamento</i>	02/07/2018
Nota integrativa PGRN/2019/10545 del 07.11.2018	07/11/2018
● Allegato 4 – RT <i>Matrice trattamenti CER MOBPTT011_Rev2</i>	21/05/2019

14. di prescrivere che la ditta realizzi l'impianto nel rispetto degli elaborati di progetto approvati dalla Conferenza;

15. di allegare il verbale della seduta della Conferenza di Servizi in materia di rifiuti di cui all'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 (Conferenza n. 19 del 06.09.2018), come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, quale **Allegato A**;

16. di trasmettere, unitamente al presente Provvedimento, gli elaborati elencati al precedente punto 13;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI:

17. di vincolare l'autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 152/2006 e delle normative tecniche vigenti, alle seguenti particolari prescrizioni:

- l'impianto mobile deve essere reso univocamente identificabile attraverso l'installazione, su ciascuno dei suoi componenti, di una targa metallica inamovibile, dotata di un foro per

- l'apposizione di eventuali sigilli da parte delle autorità, sulla quale compaiano: la sigla **MOBPTT011**, la lettera progressiva di cui al precedente punto 3. e la denominazione del componente stesso (es.: *MOBPTT011 - a. tramoggia metallica di carico*) nonché gli estremi del presente Provvedimento; qualora il componente sia parte anche di altro impianto mobile di gestione rifiuti, dovrà essere installata una targa metallica inamovibile, così come sopra descritta, per ogni autorizzazione rilasciata;
- b. i contenitori dei rifiuti in deposito devono essere etichettati come previsto dalle norme vigenti;
 - c. qualora i fanghi di risulta dal soil washing non vengano sottoposti alla fase di disidratazione termica, ma solo alla disidratazione meccanica, questi verranno gestiti come rifiuti prodotti, da classificarsi EER 19 -- --;
 - d. nell'esercizio di ogni singola campagna di attività devono essere rispettati i requisiti igienico-sanitari in materia di prevenzione delle problematiche derivanti dalla formazione di odori molesti; devono inoltre essere adottati tutti gli accorgimenti atti a contenere problemi di rumorosità e di appesantimento dell'impatto visivo;
 - e. l'esercizio di ogni attività deve rispettare i regolamenti comunali, nonché eventuali specifiche deroghe, in tema di emissioni rumorose; resta inteso che in ogni caso devono essere rispettati i valori limite di emissione dalle sorgenti sonore previsti dalle norme vigenti;
 - f. in occasione di interventi di manutenzione si deve prevenire la dispersione nell'ambiente di qualsiasi effluente adottando, eventualmente, idonee protezioni di contenimento e adeguati sistemi di raccolta;
 - g. deve essere custodito, sul sito di svolgimento della campagna, un apposito registro per l'annotazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati in corso di esercizio, con obbligo di annotazione dell'avvenuta manutenzione entro le 24 ore dal suo svolgimento;
 - h. è fatto obbligo di dare immediata comunicazione, all'ARPAE o ad altri eventuali Enti territorialmente competenti, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 - i. come stabilito dall'art. 208 - comma 15 - del D.lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'ente competente, nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando, oltre alla documentazione richiesta dai singoli enti, l'autorizzazione di cui al presente Provvedimento nonché, copia dell'atto di iscrizione nella categoria 9 dell'Albo nazionale gestori ambientali, in caso di bonifica di siti contaminati;

- j. alla comunicazione di cui alla lettera h. sopra citata, devono essere allegate le procedure di sicurezza di ogni singolo intervento;
- k. nella comunicazione di cui alla lettera h. sopra citata, nel caso debba essere inoltrata all'Agenzia scrivente, devono essere riportati anche:
 - quantitativi presunti dei rifiuti da trattare;
 - quantitativi presunti dei rifiuti prodotti da smaltire/recuperare, eventualmente derivanti dalle operazioni di trattamento, con indicazione dei siti di smaltimento/recupero;
 - riferimenti del procedimento amministrativo attivato ai sensi delle norme per lo svolgimento di attività di messa in sicurezza e/o bonifica di siti inquinati;
 - planimetria dell'area d'intervento, con indicazione degli eventuali depositi/stoccaggi di rifiuti prodotti;
 - data di inizio e fine della campagna;
- l. la trasmissione del presente Provvedimento non è dovuta per le comunicazioni di svolgimento delle singole campagne di attività che si svolgono sul territorio di competenza di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;
- m. nelle operazioni di trattamento dei rifiuti, di deposito e carico/scarico dei rifiuti, nonché di eventuale scarico delle acque trattate, devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico, sanitario ed ambientale;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (art. n. 269 del D.lgs. n. 152/2006)

- 18.** di vincolare l'autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 152/2006 e delle normative tecniche vigenti, alle seguenti particolari prescrizioni:
- a. in caso di materiali/rifiuti odorigeni o polverulenti, devono essere utilizzati veicoli e/o stoccaggi chiusi nonché lavorazioni tempestive con eventuale bagnatura, qualora non comprometta l'efficacia della SOIL WASHING/disidratazione;
 - b. devono essere valutati i sistemi di mitigazione eventualmente necessari al fine di limitare, quanto più possibile, la diffusione di polveri derivante dalle attività svolte, che andranno riferiti all'autorità competente, con la comunicazione della campagna, di cui all'art. 208 c.15;
 - c. le componenti impiantistiche, che possono generare polveri (ivi compresi il raggruppamento dei rifiuti, la tramoggia di carico, ecc.), devono essere posizionate il più lontano possibile da eventuali ricettori presenti nelle vicinanze;

19. di stabilire, per la ditta autorizzata, l'obbligo di:

- a. rispettare le normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque, nonché in materia di sicurezza, igiene e tutela dei lavoratori e di rischi di incidenti e prevenzione di incendi;
- b. essere iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nella categoria 9 di detto Albo, in caso di bonifica di siti contaminati;
- c. presentare all'ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini formale domanda di autorizzazione per ogni variazione riguardante il contenuto del presente atto;
- d. per il legale rappresentante della ditta autorizzata, di adempiere agli obblighi circa la tracciabilità dei dati ambientali inerenti i rifiuti, ai sensi del D.L. n. 135/2018 convertito con L. n. 12/2019, ovvero ai sensi dagli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti, del D.lgs. n.152/2006; nella registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti non specificati altrimenti), dovrà essere dettagliata la descrizione;
- e. comunicare tempestivamente, all'Ente autorizzante, ogni modificazione intervenuta nell'assetto societario e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- f. gestire i rifiuti trattati e/o prodotti contenenti mercurio, PCB, amianto e/o altre sostanze pericolose, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie che disciplinano l'imballaggio, l'etichettatura ed in generale la movimentazione delle sostanze pericolose;
- g. effettuare il deposito di rifiuti nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche vigenti, in rapporto alla natura degli stessi;
- h. accertarsi che i soggetti terzi, cui vengono affidati i rifiuti prodotti, ne attuino una gestione conforme alle disposizioni di legge vigenti;

20. di rimandare all'autorità territorialmente competente per la campagna, di cui all'art. 208 c.15, l'emanazione di ulteriori eventuali prescrizioni specifiche per il sito della campagna stessa, in merito alla autorizzazione alle emissioni di cui al precedente punto 1. dispositivo;

21. di fare salve tutte le altre disposizioni e prescrizioni, previste dalle vigenti leggi in materia di gestione rifiuti, e di fare salve altresì eventuali revisioni e modifiche a seguito dell'emanazione di norme in attuazione e/o modifica del D.lgs. n. 152/2006;

22. di stabilire che eventuali istanze di rinnovo di questa autorizzazione andranno inoltrate ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, almeno 180 giorni prima dello scadere della stessa;

23. di considerare la presente autorizzazione efficace fino al **15/10/2029**;
24. che la ditta dovrà conservare, sul sito di svolgimento della campagna, il presente Provvedimento ai fini della esibizione ad eventuali richieste di controllo;
25. di dare atto che avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
26. di individuare nel Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;
27. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
28. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che per il presente Provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
29. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.